

# Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e *Product Oversight and Governance* tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS

## *Board of directors of insurance companies and Product Oversight and Governance between Code of Private Insurance and IVASS Regulations*

Giuliana Martina \*

---

### ABSTRACT:

L'articolo esamina il ruolo dell'organo amministrativo delle imprese di assicurazione e il suo rapporto sia con la funzione di *compliance* sia con il comitato per il controllo interno e i rischi nella *Product Oversight and Governance*.

**Parole chiave:** *Product Oversight and Governance*; organo amministrativo; funzione di *compliance*; comitato per il controllo interno e i rischi

*The article examines the role of the Board of Directors of Insurance Companies and its relationship with both the Compliance function and the Audit and Risk Committee in Product Oversight and Governance.*

**Keywords:** *Product Oversight and Governance*; board of directors; compliance function; audit and risk committee

---

### SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. La scelta del legislatore di inserire la politica del governo e del controllo dei prodotti nel sistema del governo societario. – 3. Il ruolo dell'organo amministrativo. – 4. Organo

---

\* Professore ordinario di diritto commerciale, Università Ca' Foscari Venezia; e-mail: giu-marti@unive.it. Lo scritto è destinato al volume degli Studi in onore di Paolo Montalenti.

amministrativo e funzione di *compliance*. – 5. Organo amministrativo e comitato per il controllo interno e i rischi. – 6. Un cenno finale.

## 1. *Premessa.*

Seppur emanato soltanto poco più di quindici anni fa, il d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, contenente il codice delle assicurazioni private (d'ora in poi, c. ass. priv.), si è arricchito nel corso del tempo di una varietà di innovazioni legislative tali da modificarne talvolta radicalmente gli originari tratti fisionomici. Le modifiche sono state perlopiù dettate dall'esigenza di adeguare l'impianto normativo nazionale all'evoluzione sempre più incessante della disciplina europea la quale, soprattutto nei comparti in senso lato finanziari, ha dato luogo negli ultimi anni ad una intensa stagione di riforme.

Tra i profili maggiormente interessati dalla continua opera del legislatore dell'Unione Europea un posto di particolare rilievo assume il sistema del governo societario: dapprima racchiuso in una sola norma successivamente abrogata, l'originario art. 30 – che, sostanzialmente sulla scorta degli artt. 24 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e 21 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 175<sup>1</sup>, si occupava dei requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione<sup>2</sup>, rafforzandone anche i presidi procedurali<sup>3</sup> – il sistema del governo societario si è considerevolmente evoluto a seguito dell'attuazione dapprima, nel 2015<sup>4</sup>, della Direttiva 2009/138/CE, cosiddetta *Solvency II* – fondata sui tre pilastri dei requisiti patrimoniali, del governo societario e della trasparenza verso l'autorità di vigilanza

---

<sup>1</sup> Attuativi rispettivamente della Direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e della Direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita.

<sup>2</sup> Sul testo storico dell'art. 30 c. ass. priv. si vedano: C. RUSSO, *Le condizioni di esercizio dell'attività assicurativa*, in AA.VV., *Il nuovo codice delle assicurazioni private*, a cura di S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Milano, Giuffrè, 2006, 152 ss.; M. RICCI, *Commento sub art. 30*, in AA.VV., *Il Codice delle assicurazioni private*, diretto da F. CAPRIGLIONE, vol. I, t. 1, Padova, Cedam, 2007, 259 ss. Per la disciplina anteriore al codice delle assicurazioni private si veda C.F. GIAMPAOLINO, *L'organizzazione societaria nella disciplina dell'attività assicurativa*, Milano, Giuffrè, 1998, *passim*.

<sup>3</sup> Così N. ABRIANI, *L'organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione)*, in AA.VV., *Corporate governance e 'sistema dei controlli' nella s.p.a.*, a cura di U. TOMBARI, Torino, Giappichelli, 2013, 98.

<sup>4</sup> Si veda il d. lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

e il mercato<sup>5</sup> – e poco dopo, nel 2018<sup>6</sup>, della Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (*IDD*).

In parallelo si è assistito ad una ridefinizione del ruolo dell'organo amministrativo che, come si legge nell'art. 29-*bis* c. ass. priv., in quanto ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, assiste inevitabilmente all'ampliamento dei propri compiti e delle proprie responsabilità corrispondentemente all'ampliarsi del complesso delle norme che sono più in generale destinate al governo delle imprese di assicurazione. Sicché, pur a fronte dell'apparente fissità della disposizione di rango primario che statuisce la responsabilità dell'organo amministrativo, ormai sta nei fatti una sua sostanziale forza espansiva che ne sposta di volta in volta in avanti la precedente frontiera, giunta ora – o almeno sinora – ai requisiti di governo e controllo del prodotto assicurativo, come trasposti in Italia attuando la menzionata *IDD* e applicando il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, che la integra per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto, sia per le imprese di assicurazione sia per i distributori di prodotti assicurativi.

L'attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa ha segnato invero il superamento delle strategie fondate sul ciclo di vita del prodotto (cosiddette prodotto-centriche) e l'approdo ad un'impostazione invece basata sui bisogni e sul ciclo di vita dei suoi destinatari (cosiddette cliente-centriche), che costituiscono l'architettura sul quale si sorregge ora l'intera disciplina della distribuzione assicurativa, e che introducono così un ulteriore, non meno significativo e anzi più evoluto, momento di tutela dell'assicurato e dell'avente diritto alle prestazioni assicurative, per molti versi analoga alla tutela approntata nell'ambito dei servizi di investimento, che in tema di *Product Oversight and Governance* costituisce un antecedente<sup>7</sup>.

In via preliminare si avverte che l'ampiezza del tema ha suggerito di indirizzare l'indagine esclusivamente verso le imprese di assicurazione, con esclusione degli intermediari che realizzino prodotti assicurativi (intermediari produttori di fatto)<sup>8</sup>, i quali dunque esulano dalle riflessioni che si proporranno in questo scritto.

---

<sup>5</sup> In argomento AA.VV., *Solvency II: A Dynamic Challenge for the Insurance Market*, edited by M. ANDENAS, R.G. AVESANI, P. MANES, F. VELLA, P.R. WOOD, Bologna, Il Mulino, 2017, *passim*.

<sup>6</sup> Si veda il d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68.

<sup>7</sup> Si veda il saggio di P. MARANO, *Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell'ordinamento europeo*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 217 ss., ove ampi riferimenti bibliografici, spec. nota 1.

<sup>8</sup> Secondo l'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 «gli intermediari assicurativi

## 2. La scelta del legislatore di inserire la politica del governo e del controllo dei prodotti nel sistema del governo societario.

La possibilità di inserire il governo del prodotto in un più ampio spettro di presidi è dimostrata dalla stessa collocazione della norma che governa la materia, l'art. 30-*decies* c. ass. priv., tra le molteplici tessere che compongono il mosaico del sistema del governo societario<sup>9</sup>, a riprova dell'esigenza di consolidare le basi per il perseguimento contemporaneo dell'obiettivo della stabilità dell'impresa di assicurazione e di quello della tutela dei suoi clienti<sup>10</sup>, come in forma plastica richiesto dall'art. 3 c. ass. priv. In attuazione della direttiva *Solvency II*, la norma è stata infatti modificata elevando l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative al rango di scopo principale della vigilanza<sup>11</sup>, al quale è stato finalizzato il perseguimento da parte dell'IVASS della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione,

---

sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi laddove un'analisi globale della loro attività mostri che gli stessi svolgono un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato»; e «un ruolo decisionale viene assunto in particolare laddove gli intermediari assicurativi determinino in modo autonomo le caratteristiche essenziali e gli elementi principali di un prodotto assicurativo, compresa la relativa copertura, le tariffe, i costi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento e di garanzia, che non sono sostanzialmente modificati dall'impresa di assicurazione che fornisce la copertura per il prodotto assicurativo».

<sup>9</sup> Sul punto v. C.G. CORVESE, *La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2020, II, 146, spec. 149 e 173 ss.

<sup>10</sup> In proposito si è affermato che «la POG dell'offerta commerciale completa e integra la direttiva SII nella parte in cui prevede la tutela del consumatore tra gli obiettivi della stessa vigilanza prudenziale; la disciplina assicurativa già da tempo non considera antitetici gli obiettivi di stabilità e quelli di tutela del consumatore ma li integra per rafforzare la fiducia nella solidità delle compagnie e nella adeguatezza dei prodotti alle esigenze degli assicurati. Gestire in modo sano e prudente un'impresa di assicurazione in conformità alle regole POG significa porre presidi di governo e organizzativi affinché i bisogni assicurativi della clientela ricevano una risposta corretta e adeguata; spetta al Consiglio di amministrazione delle compagnie definire la policy»: S. DE POLIS, *Dalle regole alla vigilanza di condotta*, in [https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2020/20\\_02\\_2020\\_sdp\\_pog\\_sapienza/SDP\\_POG\\_SAPIENZA\\_20\\_02\\_2020.pdf](https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2020/20_02_2020_sdp_pog_sapienza/SDP_POG_SAPIENZA_20_02_2020.pdf). Nella stessa direzione A. CAMEDDA, *La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell'impresa di assicurazioni*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, I, 234, 238, secondo cui la POG rimarca il forte legame tra sana e prudente gestione dell'attività e tutela della clientela.

<sup>11</sup> La tutela dei contraenti e dei beneficiari pervade tutta la direttiva *Solvency II*: per gli aspetti di maggiore interesse in questa sede si vedano i considerando 14 e, soprattutto, 16.

oltre che della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela<sup>12</sup>. Con l'espansione, dovuta alla *IDD*, del perimetro della vigilanza in chiave di tutela degli assicurati era giocoforza assistere allora ad un'estensione dei profili di vigilanza sulla sana e prudente gestione e, dunque, sul sistema del governo societario.

Pertanto, pur in assenza nell'art. 30-*decies* di un riferimento esplicito all'organo amministrativo, si giustifica pienamente la sottolineatura che le fonti regolamentari nazionali riservano alla responsabilità ultima dell'organo amministrativo rispetto all'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi: precisamente, è quanto si legge nell'art. 5 del regolamento n. 45 emanato dall'IVASS il 4 agosto 2020, recante norme in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, ed entrato in vigore il 31 marzo 2021.

Al riguardo, si rende opportuno rilevare innanzitutto la neutralità del menzionato regolamento (UE) in punto di soggetto, che, nell'ambito delle imprese di assicurazione, assume tale responsabilità, definito genericamente «unità» o «struttura»<sup>13</sup> e che, dunque, all'interno dei differenti ordinamenti di ciascuno Stato membro, sarà il soggetto di volta in volta individuato in ragione del diritto societario ivi vigente. Si aggiunga poi la scelta del legislatore italiano di esercitare in forma più ampia il *gold plating* in tema di individuazione del *target market* negativo (*i.e.*, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito: art. 30-*decies*, quarto comma, c. ass. priv.), la quale – differentemente dalla disciplina europea – è imposta alle imprese di assicurazione indistintamente rispetto a ad ogni prodotto<sup>14</sup>, non già limitatamente ai prodotti di investimento assicurativo<sup>15</sup>, con conseguente aggravio della posizione delle imprese di assicurazione che ne sono destinatarie e dei profili di responsabilità dei loro amministratori.

Obiettivo del lavoro è in primo luogo verificare se il compito assegnato agli

---

<sup>12</sup> Sulla gerarchia delle finalità della vigilanza assicurativa si veda E. GALANTI, *La Product Oversight Governance (POG) fra marketing e sana e prudente gestione*, in *Dir. merc. fin. e ass.*, 2017, 359, 361 ss.

<sup>13</sup> Art. 4, par. 4, regolamento (UE) 2017/2358. Sul punto v. P. MARANO, *La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane*, in *Assicurazioni*, 2017, 211, 230, il quale segnalava le lacune della normativa europea riguardo al nesso tra POG e presidi organizzativi dell'impresa di assicurazione, e auspicava un intervento sulla materia da parte dell'IVASS nell'esercizio della sua potestà regolamentare.

<sup>14</sup> In argomento si vedano i rilievi critici svolti da P. MARANO, (nt. 7), 231.

<sup>15</sup> Sul punto M.E. SALERNO, *La tutela dell'investitore in prodotti di investimento assicurativi nella nuova disciplina Consob*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2020, I, 565 ss.

amministratori delle imprese di assicurazione nel governo e nel controllo dei prodotti assicurativi sia una peculiare declinazione, nel contesto specifico oggetto di osservazione, di regole proprie del diritto societario: in particolare, il pensiero corre all'art. 2381 c.c., il cui richiamo in relazione ai compiti di indirizzo strategico e organizzativo è una costante dei Regolamenti emanati nel corso degli anni dall'autorità di vertice del settore assicurativo<sup>16</sup>, con puntualizzazioni – come si è rilevato in dottrina – «utili sul piano operativo perché non necessariamente configurabili *ictu oculi* siccome ricomprese nel precetto generale»<sup>17</sup>. Ma all'esito della ricerca potrebbe doversi desumere l'obbligo per gli amministratori di osservare ulteriori regole introdotte in ragione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese di assicurazione.

In secondo luogo e conseguentemente, si intende appurare il ruolo che l'organo amministrativo giuoca nella cornice del processo di governo e controllo del prodotto il quale, come si dirà, coinvolge altri soggetti e funzioni, a ciascuno/a dei quali può essere assegnata una parte che richiede tuttavia una messa a fuoco.

In proposito, merita sin d'ora anticipare l'inevitabile saldatura tra la condotta richiesta agli amministratori in materia di governo del prodotto e il *set* di regole, proprie del governo societario, inerenti ad uno degli aspetti di cui si compone il sistema di controllo interno, segnatamente a quello orientato alla verifica della conformità alle norme. La circostanza è valorizzata dallo stesso IVASS che, in occasione dell'emanazione nell'agosto del 2020 del menzionato regolamento sul governo e controllo del prodotto, oltre a riservare una considerazione unitaria al ruolo dell'organo amministrativo e a quello della funzione di conformità alle norme<sup>18</sup>, con proprio Provvedimento<sup>19</sup> ha contestualmente modificato il precedente regolamento sul governo societario. Non è un caso che l'unica modifica abbia riguardato la parte dedicata all'identificazione e valutazione del rischio di non conformità: l'IVASS ha infatti richiesto all'impresa di assicurazione di porre attenzione, oltre che alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrat-

---

<sup>16</sup> Il richiamo, adesso recato dall'art. 5, primo e secondo comma, regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, era già contenuto nel regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, come successivamente modificato dal Provvedimento ISVAP 8 novembre 2012, n. 3020.

<sup>17</sup> P. MONTALENTI, *Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo*, in *Assicurazioni*, 2013, 193, 209.

<sup>18</sup> Così la rubrica dell'art. 5: «Ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica di conformità alle norme».

<sup>19</sup> Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020.

tuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (aspetti ai quali già nella sua originaria versione la normazione secondaria chiamava l'impresa a porre un *focus*), anche alle norme sulla *Product Oversight and Governance*<sup>20</sup>.

È possibile ritenere che l'Autorità di vigilanza abbia in realtà seguito il percorso tracciato dal codice delle assicurazioni private (né, d'altronde, avrebbe potuto essere diversamente), nel punto in cui, intervenendo in attuazione di *Solvency II*, ha disposto che il sistema di controllo interno comprenda almeno, ed in aggiunta alla predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili e all'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, anche l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali, affidandole poi lo svolgimento di un'attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme, la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, anche l'identificazione e valutazione del rischio di non conformità (art. 30-*quater*, secondo e terzo comma, c. ass. priv.).

Ancorché non abbia formato oggetto di espliciti interventi dell'IVASS, si dovrà poi verificare se la responsabilità ultima nell'espletamento dei compiti relativi al governo e al controllo dei prodotti abbia altresì una ricaduta sulla scelta dell'organo amministrativo, come si legge nel regolamento IVASS n. 38/2018, di costituire – per l'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività dell'impresa e dei rischi inerenti – un comitato per il controllo interno e i rischi, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 c.c., al quale affidare funzioni consultive e propositive e il compito di svolgere indagini conoscitive<sup>21</sup>.

Come è evidente, l'ampliamento delle norme alle quali l'impresa deve conformare il suo *agere* si riverbera su ogni aspetto del reticolato dei compiti dell'organo amministrativo e dei doveri che i suoi componenti devono adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, *ex art. 2392 c.c.*, paradigma generale che – come ha rilevato la

---

<sup>20</sup> Art. 33, secondo comma, regolamento IVASS n. 38/2018. In proposito, si è osservato che «viene anche rafforzato il ruolo della funzione di compliance che vigila sull'attuazione della policy [definita dall'organo amministrativo] e deve far emergere le eventuali criticità nella relazione annuale, individuando anche le misure correttive»: S. DE POLIS, (nt. 10).

<sup>21</sup> Si veda l'art. 6 regolamento IVASS n. 38/2018.

dottrina – nella materia assicurativa si specifica e concretizza per effetto dei «connotati di doverosità cogente» assunti da «disposizioni apparentemente solo descrittive di strutture e processi trasposte in norme, sia pure regolamentari»<sup>22</sup>.

Inoltre, val la pena ricordare che, al pari di opzioni legislative già esercitate nei servizi di investimento (art. 23, sesto comma, t.u.f.), anche per le imprese di assicurazione si è talvolta prevista l'inversione dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento. Segnatamente, il riferimento va ai danni cagionati al contraente sia di un contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (rispettivamente polizze *unit* e *index linked*)<sup>23</sup>, sia di un contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi (capitalizzazione)<sup>24</sup>. In entrambi i casi spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, *ex art. 178 c. ass. priv.* Gli obblighi posti a carico dell'impresa di assicurazione e del suo organo amministrativo in fase di ingegnerizzazione del prodotto sono inevitabilmente destinati a ricadere nell'ambito di applicazione della norma processuale richiamata che, come si è osservato, «opera in un sistema nel quale i principi organizzativi e le regole di comportamento degli assicuratori sono stabiliti con precisione da atti di natura legislativa (...) o regolamentare (...)»<sup>25</sup>. In relazione a tali prodotti basterà pensare anche soltanto all'individuazione del *target-market* e del mercato negativo a cui l'impresa di assicurazione è chiamata per avvedersi della scivolosità di un terreno sul quale, in caso di contenzioso, essa dovrà fornire una prova – aver agito con la specifica diligenza richiesta – che la recente evoluzione legislativa ha reso ancor più «diabolica»<sup>26</sup>.

Per altro verso, il governo e il controllo del prodotto rappresentano un'occasione per ritornare più in generale sulle regole organizzative di un'impresa di

---

<sup>22</sup> P. MONTALENTI, (nt. 17), 209.

<sup>23</sup> In argomento si veda M. SIRI, *I prodotti finanziari assicurativi*, Roma, Aracne, 2013, *passim*.

<sup>24</sup> Sul tema si rinvia a P. CORRIAS, *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, Milano, Giuffrè, 2011, *passim*.

<sup>25</sup> P. CORRIAS, *Commento sub art. 178*, in AA.VV., *Il Codice delle assicurazioni private*, (nt. 2), vol. II, t. 2, 139.

<sup>26</sup> Così già per la materia dei servizi di investimento G. SCOGNAMIGLIO, *Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli intermediari finanziari (e non solo)*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Belviso*, vol. III, Bari, Cacucci, 2011, 1744.



assicurazione, come introdotte prima in attuazione di *Solvency II* e rimodellate poi alla luce della *IDD*, regole che rappresentano uno dei profili dell'attività di impresa su cui si appunta l'azione della vigilanza<sup>27</sup>, soprattutto nell'attuale contesto normativo, che pone al centro della vigilanza prudenziale la supervisione e l'intervento sul governo societario<sup>28</sup>.

### 3. *Il ruolo dell'organo amministrativo.*

Muovendo dal primo profilo oggetto di indagine nel presente lavoro, non si può trascurare che, mentre la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi può ritenersi espressione del principio più generale sancito dall'art. 29-*bis* c. ass. priv., l'attribuzione all'organo amministrativo dell'approvazione e della revisione, almeno una volta l'anno, della politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi è inserita in una norma regolamentare<sup>29</sup> che non trova un immediato riscontro nel codice delle assicurazioni né, ancora una volta, nelle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili: la competenza dell'organo amministrativo appare invece il frutto di un'opzione dell'Autorità di vertice del settore, da inquadrare nell'esercizio del potere di adottare disposizioni attuative dell'art. 30-*decies*, settimo comma, c. ass. priv.

Viene allora da chiedersi come tali materie (approvazione e revisione) si pongano rispetto alle norme societarie di diritto comune. Più precisamente, viene da chiedersi soprattutto se e come l'approvazione e la revisione della politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi si posizionino lungo l'asse del rapporto che l'art. 2381 c.c. instaura tra organo amministrativo nel suo *plenum* e amministratori delegati.

A questo proposito, non si può disgiungere l'analisi specifica dall'impostazione più generale che si ricava dal regolamento IVASS n. 38 il quale, tuttavia, si caratterizza per un maggior grado di chiarezza. Dopo aver attribuito all'organo amministrativo la responsabilità ultima del sistema di governo societario e la definizione degli indirizzi strategici, l'art. 5 del regolamento prevede infatti

---

<sup>27</sup> Così già R. CARANTA, *Commento sub artt. 20-21*, in AA.VV., *La nuova disciplina dell'impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva*, a cura di G. PARTESOTTI, M. RICOLFI, Padova, Cedam, 2000, 160.

<sup>28</sup> M. SIRI, *Efficacia del consiglio di amministrazione delle imprese assicurative e ruolo della supervisione prudenziale nella valutazione della risk governance*, in *Banca, impr., soc.*, 2018, 239, 244 s.

<sup>29</sup> Art. 5, secondo comma, regolamento IVASS n. 45/2020.

che l'organo amministrativo, nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 c.c.<sup>30</sup>, approvi un lungo elenco di materie intorno alle quali può dirsi che sia stato costruito il governo societario quale concepito dal legislatore europeo con *Solvency II*, ma altresì che si sia tradotto il paradigma relativo all'assetto organizzativo di cui alla richiamata norma codicistica. E al riguardo si è affermato che l'organo amministrativo raggiunge pienamente gli obiettivi di governo societario e l'efficace adempimento dei doveri su di esso incombenti, relativi alla definizione del piano strategico e al monitoraggio sulla sua esecuzione, grazie ai flussi informativi di cui è destinatario, così come delineati dallo stesso regolamento e tali da consentire anche agli amministratori non esecutivi «di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato alla natura ed alle caratteristiche della società»<sup>31</sup>. In altri termini, come già si è ricordato, richiamando l'art. 2381 c.c., la normazione speciale darebbe ad un precetto generale un più puntuale contenuto, reso vieppiù ampio dall'esigenza di adeguamento ai *diktat* del legislatore dell'Unione europea, anche in termini di riparto di ruoli tra organo amministrativo nel suo *plenum* e consiglieri delegati, confermando peraltro uno schema introdotto dal regolatore antecedentemente a *Solvency II*. Infatti, già dal regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, come in particolare modificato con il successivo Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014<sup>32</sup>, affioravano in ambito assicurativo il tendenziale isolamento delle funzioni di supervisione strategica, interamente affidata all'organo amministrativo, e il conseguente dovere degli amministratori deleganti di verificare costantemente e in modo penetrante l'adeguatezza degli assetti organizzativi come al tempo richiesti dall'Autorità di vigilanza<sup>33</sup>. Ma ancor prima, nel testo originario

---

<sup>30</sup> Si leggano il primo e il secondo comma dell'art. 5 regolamento IVASS n. 38/2018.

<sup>31</sup> M. SIRI, (nt. 28), 250. Nel testo finale del regolamento IVASS n. 38/2018 è stata accolta la proposta formulata dall'ANIA in fase di pubblica consultazione dello schema di regolamento, nel punto in cui gravava l'organo amministrativo di un'obbligazione di risultato: «si ritiene che l'attuale formulazione della norma gravi l'organo di un'obbligazione di risultato, invece di porne in evidenza il compito di assicurare l'idoneità del sistema di governo societario a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 4 (e non di garantirne l'effettivo conseguimento). Proposta: Si chiede di riformulare la locuzione "... garantisce che il sistema di governo societario consenta il conseguimento degli obiettivi...", sostituendo i termini "garantisce" e "consenta il conseguimento" rispettivamente con "provvede affinché" e "sia idoneo a conseguire gli)": [https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/reg-38-epc/Esiti\\_Reg\\_38\\_2018\\_TabellaA.pdf](https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/reg-38-epc/Esiti_Reg_38_2018_TabellaA.pdf) (commento n. 27).

<sup>32</sup> In argomento v. A. MINTO, *Nuove responsabilità amministrative nel governo dei rischi dell'impresa di assicurazione: brevi riflessioni a margine del recente aggiornamento della disciplina sul tema dei controlli interni*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2014, I, 655 ss.

<sup>33</sup> F. BARACHINI, *Commento sub art. 2381*, in AA.VV., *Le società per azioni*, diretto da P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, t. 1, Milano, Giuffrè, 2016, 1197.

del regolamento n. 20/2008, l'ISVAP aveva proceduto ad una individuazione così analitica delle attribuzioni dell'organo amministrativo da far propendere per uno sconfinamento in funzioni in concreto operative difficilmente riconducibili all'organo amministrativo apicale, e tali da aprire prospettive di indagine all'epoca nuove<sup>34</sup>.

D'altronde, e ancora una volta in tendenziale continuità con le precedenti soluzioni accolte nella normazione secondaria, nel regolamento IVASS n. 38/2018 la definizione dettagliata dell'assetto organizzativo dell'impresa e, a monte, la responsabilità dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario sono proprie dell'alta direzione<sup>35</sup> – che racchiude una molteplicità di soggetti, amministratore delegato compreso<sup>36</sup> – alla quale compete inoltre, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo, la verifica della periodica (e, comunque tempestiva, ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative) informazione da rendere all'organo amministrativo sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario<sup>37</sup>. Bastano questi rapidi cenni per comprendere che nelle imprese di assicurazione,

---

<sup>34</sup> F. D'ANGELO, *Controlli interni, compliance e gestione del rischio: quis custodiet ipsos custodes?* in AA.VV., *La regolazione assicurativa*, a cura di P. MARANO, M. SIRI, Torino, Giappichelli, 2009, 349, spec. 353.

<sup>35</sup> Si è al riguardo affermato che la definizione di alta direzione «getta un ponte tra diritto societario e diritto dell'impresa»: P. MONTALENTI, *La corporate governance degli intermediari finanziari: profili di diritto speciale e riflessi sul diritto societario generale*, in AA.VV., *Società, banche e crisi d'impresa*. Liber amicorum *Pietro Abbadessa*, diretto da M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, vol. 3, Torino, Utet Giuridica, 2014, 2187, nota 25.

<sup>36</sup> Secondo l'art. 2, primo comma, lett. a), regolamento n. 38, si intende per «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie.

<sup>37</sup> Si veda l'art. 7, primo e secondo comma, in particolare lett. a) ed e), regolamento n. 38. Sia pure nella vigenza dei precedenti regolamenti di ISVAP/IVASS, nelle parti che qui interessano tuttavia riprodotti nel regolamento n. 38 appena citato, si è affermato che «il sistema di raccolta delle informazioni diventa quindi, nelle imprese di assicurazione, il punto di partenza per il corretto esercizio delle potestà gestionali del consiglio, che al riguardo viene necessariamente coadiuvato sia dall'alta direzione e dagli organi delegati, sia dalle funzioni di controllo interno, segnatamente su tutti la revisione interna»: A. LONGO, *Gli assetti in ambito assicurativo*, in AA.VV., *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, diretto da M. IRRERA, Bologna, Zanichelli, 2016, 722. Si noti poi che, ai sensi dell'art. 2, lett. a), regolamento IVASS n. 38, l'alta direzione «attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni, in modo da assicurare un'adeguata dialettica ed evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse», raccogliendo così l'auspicio di quanti ritenevano opportuna da un punto di vista operativo la ripartizione delle funzioni tra i vari soggetti che la compongono: F. D'ANGELO, (nt. 34), 356.

come in ogni «impresa finanziaria»<sup>38</sup>, l'agire informato degli amministratori poggia su un fluire di informazioni particolarmente intenso e frequente, che segue ormai da tempo logiche e percorsi ulteriori rispetto a quelli, pure maggiori del passato, di cui ora è permeato l'art. 2381 c.c.<sup>39</sup>, e nel quale si percepisce l'intento di superare le possibili criticità, sempre latenti, nella dialettica tra organo amministrativo ed alta direzione<sup>40</sup>.

Pertanto, sulla scorta del quadro sinteticamente delineato, può dirsi che nella disciplina regolamentare delle imprese di assicurazione il ruolo dell'organo amministrativo nel sistema del governo societario finalizzato alla sana e prudente gestione dell'attività prende l'abbrivio dai compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 c.c., per poi in parte snodarsi tra le pieghe della stessa norma codicistica, senza tuttavia replicarne pedissequamente lo schema<sup>41</sup>, e per la restante parte dipanarsi secondo le molteplici facce che compongono il poliedrico sistema di governo societario. Si vuole dire in altri termini

---

<sup>38</sup> L'espressione utilizzata non è casuale e viene in questa sede utilizzata sulla scorta del riferimento unitario all'impresa finanziaria contenuto nella Direttiva 95/26/CE del 25 giugno 2005, nota come direttiva *post BCCI*. Come segnalato in dottrina, non poteva «parlarsi di una definizione in senso proprio d'impresa finanziaria anche se è innegabile una suggestione in senso sistematico nell'avvicinare sotto questi profili le imprese del mercato finanziario, enti creditizi, imprese di assicurazione, imprese di investimento e OICVM, ora nel nuovo linguaggio del t.u. fin. n. 58/98 OICR»: G. PARTESOTTI, *Note introduttive*, in AA.VV., *Il rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo*, a cura del medesimo, Padova, Cedam, 2002, 2. A tal proposito, in tempi più recenti, si è segnalata la «fitta rete di vasi comunicanti tra le regole per le banche e per altre categorie di operatori, con riferimento innanzitutto alle assicurazioni: possiamo infatti trovare un continuo dialogo tra le rispettive discipline settoriali dove, a seconda dei momenti, l'una anticipa l'altra con forti analogie nei principi adottati e nei criteri applicativi, dialogo che si è intensificato dopo lo scoppio della crisi che, come noto, ha visto coinvolti alcuni grandi operatori assicurativi»: F. VELLA, *Banche e assicurazioni: le nuove frontiere della corporate governance*, in *Banca, impr., soc.*, 2014, 289, 296.

<sup>39</sup> A. LONGO, (nt. 37), 722. Sul punto già A. VICARI, *Il sistema dei controlli interni nelle imprese di assicurazione*, in *Dir. econ. ass.*, 2011, 31, 38 ss., A. MINTO, (nt. 32), 669. Conf. V.F. SANASI D'ARPE, *Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato assicurativo*, in *Dir. merc. fin. e ass.*, 2018, 59, 72 s.

<sup>40</sup> A. MINTO, (nt. 32), 669.

<sup>41</sup> Si sono infatti colte talune diversità: ad es., oltre ad approvare l'assetto organizzativo, l'organo amministrativo ne cura l'adeguatezza nel tempo (v. ora l'art. 5, secondo comma, lett. a) regolamento n. 38), nonostante l'art. 2381 c.c. assegni la cura degli assetti organizzativi agli organi delegati: così F. BARACHINI, (nt. 33), 1197. A spiegare la deviazione dal diritto societario comune può essere forse la finalità perseguita mediante la cura degli assetti organizzativi prerogativa (anche) dell'organo amministrativo nel suo *plenum*: l'adattamento tempestivo «dell'assetto organizzativo ai mutamenti degli obiettivi strategici, dell'operatività e del contesto di riferimento in cui la stessa opera».

che, rimanendo comunque fermi il ruolo di vertice dell'organo amministrativo nel suo *plenum* e il rapporto tra amministratori deleganti e amministratori delegati quale delineato dalla riforma del diritto societario del 2003<sup>42</sup>, in punto di indirizzi strategici e organizzativi non sempre è implicato l'istituto delle deleghe gestorie *ex art. 2381 c.c.*, *rectius*: solo delle deleghe gestorie, ed anzi entrano talora in gioco funzioni o soggetti diversi<sup>43</sup> i cui rapporti con l'organo amministrativo – è possibile anticipare – paiono informati a logiche altrettanto diverse.

È questa la complessa cornice nella quale si inserisce la rivisitazione del governo societario in chiave di tutela del consumatore di prodotti assicurativi realizzati dall'impresa di assicurazione. Come anticipato, l'art. 5 del regolamento IVASS n. 45/2020 ribadisce sì la responsabilità ultima dell'organo amministrativo in materia di osservanza delle norme sul processo di approvazione, e tuttavia le funzioni di approvazione e revisione non risultano *expressis verbis* inquadrare nei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 c.c., non almeno *prima facie*. Va, dunque, chiarito se dalla segnalata difformità sia possibile ricavare una diversa volontà nell'articolazione dei rapporti endosocietari o se invece si possa comunque (e anzi si debba) approdare a risultati analoghi a quelli già visti per il governo societario.

Ragioni sistematiche suggeriscono la seconda soluzione. In particolare, a deporre in questa direzione è il contenuto minimo della politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, come risulta dall'Allegato 1 al regolamento n. 45/2020 (e prima ancora, anche se in forma più sintetica, dall'art. 4 del regolamento (UE) 2017/2358<sup>44</sup>), dal quale emerge l'assegnazione di com-

---

<sup>42</sup>In argomento v. *ex multis* G. MERUZZI, *L'informativa endo-societaria nella società per azioni*, in *Contr. impr.*, 2010, 737 ss. Sull'esigenza di ribadire la distinzione di poteri tra amministratori deleganti e consiglieri esecutivi anche negli ordinamenti settoriali, in particolare in ambito bancario v. P. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nelle società per azioni tra codice civile e ordinamento bancario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, I, 707, spec. 736 s.

<sup>43</sup>Merita segnalare sul punto la riflessione che la dottrina aziendalistica ha maturato muovendo dalla giustapposizione degli investimenti finanziari e del sistema di controllo interno: mentre nei primi «l'impostazione strategica e di policy sugli investimenti è assegnata al CdA e il ruolo di gestione viene assegnato al management», nel secondo il CdA «assume il ruolo strategico di definizione dell'impalcatura del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; il ruolo operativo è lasciato alle funzioni di controllo che comunque operano in stretta sintonia con le direttive impartite dal board e riferiscono nel continuo agli organi aziendali relativamente agli esiti dell'attività di controllo di propria competenza»: S. DELL'ATTI, S. SYLOS LABINI, *Il governo societario nelle imprese di assicurazione*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, 82 s.

<sup>44</sup>Secondo i paragrafi 2 e 3, «Il processo di approvazione del prodotto viene definito in un

piti da anettere all'indirizzo organizzativo: si pensi, in particolare, all'individuazione di adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione, distribuzione e monitoraggio nel continuo dei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei clienti; alla definizione di presidi organizzativi interni nonché dei ruoli e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in grado di assicurare la corretta gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l'attività distributiva, anche nel caso di attività affidate in regime di esternalizzazione; alla definizione delle direttive e dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto, anche attraverso adeguati test in funzione della tipologia, natura e livello di rischio del prodotto; all'individuazione dei flussi informativi tra strutture e funzioni interne all'impresa nonché tra produttore e distributore.

Si tratta di materie che, pur nella loro specificità, ripetono invero la logica sottesa ai compiti di indirizzo strategico e organizzativo enucleati dal regolamento IVASS sul governo societario. Se allora, similmente a quanto già detto a proposito del governo societario figlio di *Solvency II*, anche nel governo e nel controllo del prodotto assicurativo è possibile cogliere la funzione di monitoraggio nel tempo – che, nella prospettiva dell'art. 2381 c.c., è propria dell'organo amministrativo nel suo *plenum* – il richiamo della norma di diritto societario è apparso del tutto superfluo. D'altronde, già nella lettera del 4 settembre 2017 l'Istituto di vigilanza aveva con estremo nitore segnalato al mercato la contiguità del sistema del governo societario e del governo e controllo del prodotto<sup>45</sup>, sicché, ancor prima dell'attuazione della *IDD* e della conseguente emanazione della normazione secondaria, poteva cogliersi la volontà dell'IVASS di inserire tra i compiti di indirizzo strategico e organizzativo anche quelli che l'organo amministrativo sarebbe stato di lì a poco chiamato a svolgere nell'ambito della *Product Oversight and Governance*.

---

documento scritto («politica in materia di governo e di controllo del prodotto») che è reso disponibile al personale addetto» e «a) garantisce che la progettazione dei prodotti assicurativi soddisfi i criteri seguenti: i) tenga conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti; ii) non arrechi danno ai clienti; iii) impedisca o attenui il pregiudizio per il cliente; b) supporta una gestione corretta dei conflitti di interesse».

<sup>45</sup> «La disciplina in materia di product governance recata dalla normativa assicurativa europea rientra nelle più ampie disposizioni di governance delle imprese di assicurazione definite nella Direttiva Solvency II, che richiedono di gestire l'attività dell'impresa di assicurazione in modo sano e prudente adottando un sistema adeguato di gestione del rischio. Pertanto la disciplina sulla governance delle imprese di assicurazione, integrata dalla disciplina POG, va intesa come processo unitario, da gestire in maniera coerente in relazione a tutti i prodotti dell'impresa in un'ottica più generale di tutela del consumatore».

#### 4. Organo amministrativo e funzione di compliance.

Passando ora al secondo profilo oggetto di indagine, occorre capire quale sia la parte da intendersi assegnata ad altri soggetti e/o funzioni che rientrano nel governo societario dell'impresa di assicurazione e quale sia il loro rapporto con l'organo amministrativo.

Come si è già visto, l'art. 5, terzo comma, del regolamento IVASS n. 45 valorizza la funzione di *compliance*, chiamata a monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa europea direttamente applicabile, anche da parte dell'intermediario produttore di fatto. Correlativamente, si richiede al titolare della funzione di indicare nella relazione annuale da presentare all'organo amministrativo gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati, sulla strategia di distribuzione, nonché sull'attività di distribuzione diretta svolta dall'impresa, evidenziando eventuali criticità<sup>46</sup>. Ai compiti già assegnati ad una funzione preesistente<sup>47</sup> si sono dunque sommati compiti ulteriori, anche in una logica di contenimento dei costi<sup>48</sup>: la via seguita

---

<sup>46</sup> Art. 5, quarto comma, regolamento n. 45.

Benché la politica di governo e controllo del prodotto degli intermediari produttori di fatto non formi oggetto di indagine in questo scritto, merita comunque segnalare che, secondo l'art. 5, sesto comma, regolamento n. 45: *i)* «l'organo amministrativo o il corrispondente organo dell'intermediario è responsabile del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e applica la politica definita dall'impresa di assicurazione ai sensi del secondo comma»; *ii)* «l'intermediario monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi per le finalità di cui al terzo comma e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere la relazione di cui al quarto comma». Dunque, mentre si conferma la responsabilità dell'organo amministrativo (o dell'organo corrispondente) per la politica di governo e controllo del prodotto, in assenza di una funzione di *compliance* all'interno dell'intermediario di fatto, lo si investe genericamente del compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica del prodotto allo scopo di individuare i rischi di non conformità, fornendo poi all'impresa di assicurazione gli elementi necessari perché il titolare della sua funzione di *compliance* rediga la relazione annuale. La conformazione data al processo del governo e controllo dei prodotti degli intermediari produttori di fatto appare in linea di massima condivisibile, anche se si pone il problema dell'individuazione di quanti concretamente al loro interno monitorano lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi nella prospettiva della *compliance*.

<sup>47</sup> Art. 34 regolamento n. 38.

<sup>48</sup> Così A. CAMEDDA, (nt. 10), 246.

sembra in realtà la logica conseguenza della scelta più generale di procedere per cerchi concentrici, inserendo all'interno del cerchio più esterno del governo societario quello del governo e del controllo del prodotto.

Esercitata l'opzione di incardinare nell'organo amministrativo i compiti e le responsabilità che la disciplina europea attribuisce genericamente ad una unità o ad una struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, si è poi proseguito nel solco già tracciato con *Solvency II*: assegnare alla funzione di *compliance* la consulenza all'organo amministrativo, posto in tal modo nella condizione di valutare nel *continuum* la conformità interna rispetto al processo del prodotto, di rivederlo regolarmente al fine di garantirne la validità nel tempo e l'aggiornamento, ed inoltre di modificarlo laddove risulti necessario<sup>49</sup>.

Il dialogo tra organo amministrativo e funzione di *compliance* non finisce qui.

Va in primo luogo ricordato che, come d'altronde per ogni altra funzione fondamentale, anche l'istituzione della funzione di *compliance* è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento che l'organo amministrativo è chiamato ad approvare ancora una volta nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 c.c.<sup>50</sup>. Dunque, la stessa genesi della funzione di *compliance*, oggi comprensiva del monitoraggio dello sviluppo e della revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, è all'insegna (se così si può dire) della supervisione strategica che, in quanto tale, non può che ritenersi di competenza dell'organo amministrativo nel suo *plenum*.

In secondo luogo, mentre la collocazione organizzativa della funzione di *compliance* è lasciata all'autonomia dell'impresa di assicurazione, pur nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e fondamentali e al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio, e comunque entro il perimetro delle possibilità offerte dal regolamento IVASS n. 38<sup>51</sup>, all'organo amministrativo compete comunque la nomina e la revoca del titolare della funzione<sup>52</sup>.

A tal proposito, vanno in particolare segnalati due profili: *i*) il titolare non può essere posto a capo di aree operative, né essere gerarchicamente dipendente

---

<sup>49</sup> Si vedano i paragrafi 4, lett. *b*), e 6 dell'art. 4 regolamento (UE) 2017/2358.

<sup>50</sup> V. art. 26 regolamento IVASS n. 38, in particolare il secondo comma, che rinvia all'art. 5.

<sup>51</sup> Si veda l'art. 27.

<sup>52</sup> Si veda l'art. 28, primo comma, regolamento IVASS n. 38.



da soggetti responsabili di dette aree; *ii*) egli assiste, su richiesta del presidente, alle riunioni dell'organo amministrativo, oltreché di controllo, benché la sua partecipazione possa essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate<sup>53</sup>. A colpo d'occhio, la possibilità che il titolare della funzione di *compliance* partecipi alle riunioni consiliari ne presuppone l'estraneità alla composizione dell'organo amministrativo: tuttavia, si ammette anche l'attribuzione della titolarità della funzione ad un membro dell'organo amministrativo, purché ricorrano talune condizioni, tra le quali un peculiare significato assume in questa sede l'assenza di deleghe<sup>54</sup>. A quello che, a ben guardare, è un corollario del principio dell'indipendenza del titolare della funzione di *compliance* rispetto alle aree operative, consegue l'esigenza di circoscrivere all'amministratore non delegato né componente del comitato esecutivo la titolarità della *compliance*, e dunque altresì la selezione degli interventi che egli intende eseguire, da formalizzare *ex ante* nel piano di attività che deve essere presentato annualmente all'organo amministrativo ai fini dell'approvazione<sup>55</sup>, e la predisposizione *ex post* di una relazione contenente il riepilogo dell'attività svolta nell'anno, anch'essa destinata all'organo amministrativo<sup>56</sup>.

Quanto si è appena segnalato – ancorché valevole altresì per le funzioni di gestione dei rischi ed attuariale – nella prospettiva della *compliance* assume un particolare significato. Si provi a mettere a sistema la serie di elementi sin qui emersi: *a*) la politica del controllo e del governo del prodotto è di competenza dell'organo amministrativo; *b*) essa è soggetta a verifica da parte della funzione di *compliance*; *c*) a meno che non si preferisca un titolare diverso dai componenti l'organo amministrativo, gli amministratori possono rendersi titolari della funzione, ma soltanto se privi di compiti esecutivi (e, quindi, amministratori non delegati). Il mosaico che così viene componendosi sembra corroborare l'idea già manifestata della riconducibilità della *Product Oversight and Governance* alla sfera dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo.

Al riguardo l'IVASS appare, poi, particolarmente attento a evitare disarmonie conseguenti all'attribuzione della titolarità della funzione ad un consigliere, e pertanto ne richiede l'allineamento con l'allocazione dei compiti, delle responsabilità e competenze tra i membri dell'organo amministrativo, la cui composizione complessiva deve assicurare un rapporto dialettico al suo interno con

---

<sup>53</sup> Così ancora l'art. 28, primo comma, regolamento IVASS n. 38.

<sup>54</sup> Art. 28, secondo comma, regolamento IVASS n. 38.

<sup>55</sup> Art. 29 regolamento IVASS n. 38.

<sup>56</sup> Art. 30 regolamento IVASS n. 38.

riguardo alle valutazioni concernenti la funzione attribuita ad uno degli amministratori<sup>57</sup>. Non a caso, e «in linea con l'impianto *Solvency II*, che prevede un'applicazione delle disposizioni proporzionata al profilo di rischiosità dell'impresa o del gruppo, determinato sulla base della natura, portata e complessità dei rischi inerenti le attività svolte», mediante una lettera al mercato lo stesso IVASS ha escluso l'attribuzione ad un amministratore della funzione di *compliance* nell'ipotesi di assetto di governo societario di tipo «rafforzato», caratterizzato da una più articolata e stringente configurazione dei presidi organizzativi<sup>58</sup>.

Ad ogni modo, la partecipazione (istituzionalizzata o su richiesta del presidente) alle riunioni dell'organo amministrativo del titolare della funzione di *compliance*, indipendentemente dal suo *status* di amministratore, concorre a delineare l'attività di consulenza all'organo svolta dalla funzione e più in generale a proceduralizzare l'assunzione delle deliberazioni consiliari anche in tema di *Product Oversight and Governance*.

Sul punto, infine, va detto che l'eventuale titolarità della funzione di *compliance* è inevitabilmente destinata a riflettersi sulla posizione dell'amministratore che ne sia il titolare senza, tuttavia, che la circostanza in sé incida sulla responsabilità dell'organo amministrativo. Di contro, atteso che la funzione di *compliance* è preordinata all'esercizio dell'attività di consulenza all'organo amministrativo<sup>59</sup>, non potrebbe a priori escludersi la sua responsabilità ove non avesse colto la portata e le implicazioni delle informazioni ricevute dalla funzione di *compliance*, e quindi violato il generale obbligo di agire informati di cui all'art. 2381, sesto comma, c.c.<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Si veda l'art. 28, secondo comma, lett. d), regolamento IVASS n. 38.

<sup>58</sup> V. Lettera al mercato del 15 luglio 2018.

<sup>59</sup> Più in generale si afferma che «la funzione di *compliance* è essa stessa un momento – coesistente e consustanziale – dell'amministrazione. Non ci deve essere contrapposizione alla gestione, quanto piuttosto penetrazione nella gestione: la funzione di *compliance* (e con essa del sistema di controllo interno) è quella di essere strumento di gestione e momento di gestione»: P. BENAZZO, *Organizzazione e gestione dell'impresa complessa: compliance, adeguatezza ed efficienza*. E pluribus unum, in *Riv. soc.*, 2020, 1197, 1210 s.

<sup>60</sup> Sulla questione v. diffusamente M.S. SPOLIDORO, *La funzione di compliance nel governo societario*, in AA.VV., *La corporate compliance: una nuova frontiera per il diritto?*, a cura di G. ROSSI, Milano, Giuffrè, 2017, 196 ss.; S. FULCO e M. VENTORUZZO, *Responsabilità civilistiche dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e funzione di compliance*, *ivi*, 362 ss.

## 5. Organo amministrativo e comitato per il controllo interno e i rischi.

Venendo al terzo profilo dell'indagine, occorre chiedersi quali siano i possibili riflessi della *Product Oversight and Governance* sul comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi che sia stato eventualmente costituito. Si è anticipato che la scelta della sua costituzione è rimessa all'apprezzamento dell'organo amministrativo, il quale ne valuta l'appropriatezza in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività dell'impresa e dei rischi inerenti<sup>61</sup>. L'affermazione deve in realtà essere rivisitata, ancora una volta alla luce di un orientamento che l'IVASS ha espresso in una lettera al mercato, nella quale si legge che l'Istituto si attende l'istituzione del comitato interno nel caso di assetto di governo societario «rafforzato» o «ordinario», non invece per l'ipotesi di modello «semplificato», modelli tutti delineati dall'autorità di vigilanza nella lettera menzionata<sup>62</sup>.

Non è questa la sede per entrare nel merito del rapporto tra tale comitato e quelli previsti in altri contesti disciplinari, comunque applicabili alle imprese di assicurazione. Si pensi anche soltanto al comitato per il controllo interno e la revisione contabile introdotto dalla disciplina della revisione legale dei conti annuali e consolidati nell'ambito degli enti di interesse pubblico, tra cui le imprese di assicurazione, il quale per vero si identifica con l'organo di controllo che di volta in volta viene in considerazione in ragione del regime di amministrazione e controllo prescelto<sup>63</sup>; ma anche al comitato controllo e rischi previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, giunto alla versione del 2020<sup>64</sup>. Di contro, vale la pena interrogarsi su almeno due questioni, perché

---

<sup>61</sup> V. *supra*, par. 2.

<sup>62</sup> Si veda ancora la lettera al mercato del 15 luglio 2018, basata sul criterio del *comply or explain* da rendere nel *Reporting* al Supervisore ex artt. 47-*quater* e 216-*octies* c. ass. priv. Sui tre modelli si vedano S. BUTERA e F. MONTEMAGGIORI, *La governance delle imprese di assicurazione secondo il principio di proporzionalità. Fondamenti internazionali ed europei e regole nazionali*, in *Assicurazioni*, 2018, 41, 71 ss.

<sup>63</sup> Cfr artt. 16 e 19 d. lgs. n. 39/2010. Per l'ipotesi di società con consiglio di sorveglianza al quale lo statuto abbia attribuito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari, l'art. 19, secondo comma, lett. *b*, prevede un comitato costituito al suo interno.

<sup>64</sup> Per la quale si vedano: P. MARCHETTI, *Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate*, in *Riv. soc.*, 2020, 268 ss.; M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità*, in *Società*, 4/2020, 439 ss. Sulla possibile sovrapposizione tra i comitati interni all'organo amministrativo v. M. STELLA RICHTER *jr*, *Il controllo all'interno dell'organo amministrativo*, in AA.VV., *Corporate governance e 'sistema dei controlli' nella s.p.a.*, (nt. 3), 26 s.; F. D'ANGELO, (nt. 34), 355, per il quale, nel caso di impresa di assicurazione quotata,

strettamente legate alla materia indagata: *i*) se le funzioni consultive e propositive e le indagini conoscitive affidate al comitato possano riguardare anche la politica del governo e controllo dei prodotti; *ii*) in ipotesi di risposta affermativa al precedente quesito, come si combinino la regola secondo cui «l'istituzione del comitato per il controllo interno e i rischi non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità», di cui all'art. 6, terzo comma, in fine, regolamento n. 38, e talune previsioni del diritto societario comune che ammettono lo scioglimento del vincolo di solidarietà tra amministratori.

Partendo dal perimetro delle funzioni che possono essere affidate al comitato, non vi è ragione per circoscrivere all'espletamento di taluni compiti soltanto relativi al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con esclusione di altri, la possibilità per l'organo amministrativo di farsi assistere nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema stesso, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nonché nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali<sup>65</sup>. Al contrario, la legittimazione dell'organo amministrativo a definire i compiti del comitato, prevista dal regolamento n. 38<sup>66</sup>, ha senso solo a condizione che esso possa discrezionalmente selezionare quali compiti affidare al comitato e quali no, ma anche optare per una soluzione a trecentosessanta gradi. A confermarlo è d'altronde l'assenza di emendamenti al regolamento IVASS n. 38 sul punto, mentre una modifica ha riguardato la funzione di *compliance*, come in precedenza sottolineato. Sicché a fronte dell'arricchimento dei compiti che l'organo amministrativo è stato chiamato dal regolatore ad espletare, nel silenzio dello stesso regolatore, l'organo amministrativo può intendersi legittimato a farsi assistere dal comitato per il controllo interno anche nell'espletamento dei nuovi compiti.

Appare allora utile indugiare sull'elenco dei «contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale e proporzionato alla complessità dei prodotti realizzati dall'impresa», come individuati dall'Allegato I al regolamento n. 45. In filigrana si coglie nell'Allegato la possibilità, ed anzi la stessa opportunità, per l'organo amministrativo, in ragione della complessità di ciascuno dei momenti in cui si richiede venga articolata la politica stessa, di avvalersi dei soggetti che

---

il comitato disciplinato dal regolamento dell'IVASS è sovrapponibile a quello previsto dal codice di autodisciplina, su cui inoltre prevale in caso di contrasto, ma in presenza di regole che aumentino il grado di tutela del mercato.

<sup>65</sup> Secondo quanto recita sul punto ancora una volta l'art. 6, secondo comma, regolamento IVASS n. 38.

<sup>66</sup> V. art. 6, terzo comma, regolamento IVASS n. 38.

al suo interno, in ragione di peculiari competenze, possano orientare l'organo nel suo *plenum*, a tacer d'altro, verso: l'individuazione degli adeguati presidi relativi alle diverse fasi del prodotto, delle modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse, la previsione di adeguate azioni di rimedio nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti, l'identificazione e revisione nel continuo del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo, la selezione dei distributori dei prodotti, l'indicazione delle istruzioni relative all'attività di distribuzione e dei canali di comunicazione per guidare il distributore nella conoscenza del prodotto<sup>67</sup>.

Va poi chiarita la posizione del comitato per il controllo interno rispetto all'organo amministrativo: a dispetto del linguaggio utilizzato dall'IVASS – il verbo «assistere» potrebbe infatti far pensare ad una sua terzietà – si è in presenza di un comitato interno che però, diversamente dal comitato esecutivo, non è un organo delegato (dovendo, anzi, i suoi componenti essere amministratori non esecutivi, e in maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 c.c.<sup>68</sup>), bensì un organo avente funzioni consultive e propositive, e al quale affidare

---

<sup>67</sup> È possibile ripetere quanto già affermato in dottrina riguardo al comitato controllo interno e rischi delle società quotate: esso può «non solo garantire un più efficace e rapido svolgimento delle rispettive funzioni, ma soprattutto contribuire ad un miglioramento della «qualità» dell'azione gestoria, assicurando cioè – proprio grazie all'apporto di specifiche competenze dei singoli membri – l'assunzione di scelte più consapevoli e ponderate (anche e specialmente sul piano tecnico)»: F. BARACHINI, *Il comitato per la remunerazione: attualità e prospettive alla luce della raccomandazione della Commissione Europea 2009/385/CE*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, Giappichelli, 2010, 192.

<sup>68</sup> Come si è osservato, la peculiare composizione del comitato è indispensabile se si vuole perseguire l'obiettivo di consentire al comitato un efficace svolgimento delle funzioni in senso lato di controllo ed esso affidate: F. BARACHINI, (nt. 67), 193. È appena il caso di precisare poi che, in quanto amministratori, i componenti del comitato devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti, secondo l'art. 76, primo comma, c. ass. priv., con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS. Pertanto, occorre ora guardare al d.m. 11 novembre 2011, n. 220, che – per quanto in questa sede più rileva – dedica l'art. 6 ai requisiti di indipendenza. E tuttavia, l'art. 6 regolamento IVASS n. 38, prevede sì che i componenti del comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi siano in maggioranza indipendenti, ma ai sensi dell'art. 2387 c.c. Come noto, la norma richiama i requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati, quindi e allo stato, dal codice di autodisciplina delle società quotate. Pertanto, i componenti del comitato, almeno in maggioranza, in aggiunta ai requisiti di indipendenza richiesti ai sensi della disciplina assicurativa, dovranno dimostrare il possesso di quelli fissati dal codice di *corporate governance* delle società quotate. In argomento v. C.G. CORVESE, *Le nuove regole sull'acquisizione di partecipazioni e sui requisiti degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione*, in *Assicurazioni*, 2012, 205, spec. 235 ss.

indagini conoscitive, come si è accennato. Occorre comunque proseguire nella dialettica interna tra gli amministratori che compongono il comitato per il controllo e gli altri consiglieri, alla ricerca di ulteriori eventuali profili, anche e soprattutto in termini di responsabilità.

Il tema non è nuovo e ha già riguardato il comitato controllo e rischi previsto dal cennato codice di *corporate governance* istituito all'interno dell'organo amministrativo delle società quotate, avente funzioni<sup>69</sup> analoghe a quelle consultive e propositive proprie del comitato per il controllo e i rischi che, nelle imprese di assicurazione, possono inerire anche alla politica di governo e controllo del prodotto, come visto poc'anzi.

Segnatamente, le funzioni del comitato controllo e rischi delle società quotate sono ricondotte sia, e da più parti, alle funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori<sup>70</sup>, sia agli incarichi la cui natura rileva per la distinta valutazione della responsabilità degli amministratori che lo compongono<sup>71</sup>, ex art. 2392, primo comma, c.c., rispettivamente secondo e primo periodo. Inoltre, sempre in conformità alla lettera dell'art. 2392 c.c., si ritiene che «l'attenuazione della responsabilità dei deleganti sussista anche nel caso di delega (non già di vere e proprie funzioni gestorie, ma) di *funzioni solo istruttorie o consultive* quali, ad. es., quelle attribuite al «Comitato Controllo e Rischi» previsto dal [...] Codice di autodisciplina delle società quotate»<sup>72</sup>.

In ragione dell'analogia appena segnalata, si dovrebbe allora riconoscere la possibilità di attenuare la responsabilità anche dei consiglieri delle imprese di assicurazione che non siano componenti del comitato per il controllo interno e i rischi. Peraltro, la sua idoneità «a procedimentalizzare l'adozione da parte dell'organo amministrativo della decisione finale» porta ad ammettere che le

---

<sup>69</sup> Il comitato ha il «compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario»: *Raccomandazioni*, n. 32, lett. c), del Codice di *corporate governance*.

<sup>70</sup> Così P. MONTALENTI, *Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. 2, Torino, Utet, 2006, 846 s.; M. STELLA RICHTER jr, (nt. 64), 28 s.; L. SAMBUCCI, *Commento sub art. 2392*, in AA.VV., *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, *Delle società – Dell'azienda – Della concorrenza*, a cura di D.U. SANTOSUOSSO, vol. II, Torino, UTET, 2015, 378.

<sup>71</sup> Così F. BARACHINI, (nt. 67), 208 s.

<sup>72</sup> F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, Utet, 2013, 112.

funzioni e i poteri del comitato determinino l'arricchimento della natura dell'incarico dei suoi componenti, e pertanto l'alterazione delle loro responsabilità, seppur entro i limiti delle attribuzioni derivanti dall'appartenenza al comitato stesso<sup>73</sup>.

Rimarrebbe da appurare l'alterazione della responsabilità degli altri amministratori, «di riflesso e per converso», come si sostiene ancora una volta rispetto ai consiglieri che non siano componenti del comitato controllo e rischi di società quotate<sup>74</sup>. A sostegno del risultato militano invero i medesimi argomenti, che possono essere compendiati nella capacità del comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi, oltreché di proceduralizzare l'assunzione della decisione finale, di «codeterminare l'assetto organizzativo dei controlli»<sup>75</sup> dell'impresa di assicurazione, compreso il controllo e governo del prodotto, innegabile nel contesto delle compagnie assicurative ove – come precisato in più di un'occasione – al comitato sono affidate «funzioni consultive e propositive ed il compito di svolgere indagini conoscitive». Merita precisare che si tratta di funzioni e compiti volti a consentirgli di assistere «l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, e nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali»<sup>76</sup>.

Ebbene, se da un canto è configurabile un'alterazione delle responsabilità degli amministratori, d'altro canto è però anche vero che essa poggia su modalità di flussi informativi – provenienti dai componenti del comitato e destinati agli altri amministratori – che si presentano diverse da quelle formalizzate nell'art. 2381 c.c., e che si traducono anche in un differente modo di temperare eventualmente la responsabilità dei consiglieri che non siedano nel comitato per il controllo interno e i rischi. Il compito di assistere l'organo amministrativo riposa, infatti, su un rapporto che – seppure non sia stato formalizzato una volta per tutte dall'IVASS – tra le pieghe della normazione secondaria si lascia intravedere come particolarmente stretto, frequente e assiduo, comunque tale da ridurre gli spazi di esenzione della responsabilità degli amministratori che non siano componenti del comitato.

---

<sup>73</sup> Così, riguardo al comitato controllo e rischi delle società quotate, M. STELLA RICHTER *jr*, *La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2012, 662, 674.

<sup>74</sup> In questa direzione M. STELLA RICHTER *jr*, (nt. 73), 674.

<sup>75</sup> M. STELLA RICHTER *jr*, (nt. 73), 674.

<sup>76</sup> Art. 6, secondo comma, regolamento IVASS n. 38. Possono così fugarsi i dubbi in passato manifestati: v. F. D'ANGELO, (nt. 34), 355.

È in questo senso che può intendersi l'art. 6, terzo comma, regolamento n. 38 nel punto in cui stabilisce che «l'istituzione del Comitato per il controllo interno e i rischi non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità». Più che finalizzata ad escludere *a priori* – nei rapporti in generale tra gli altri consiglieri e i componenti del comitato, quindi anche nei rapporti relativi allo svolgimento delle funzioni riguardanti la politica di governo e controllo del prodotto – il ricorrere dei presupposti per lo scioglimento del vincolo di solidarietà<sup>77</sup>, la previsione parrebbe orientata a ribadire la responsabilità dell'organo amministrativo nel suo *plenum* alla stregua dei paradigmi del diritto societario comune, peraltro in linea con il richiamo contenuto nel regolamento IVASS n. 38 all'art. 2381 c.c. Tuttavia, se l'art. 2381 cit. è norma cogente nei rapporti tra amministratori deleganti e delegati in essa delineati, non sempre può operare *sic et simpliciter* nei diversi rapporti endoconsiliari costruiti sulle diverse basi delle disposizioni contenute nella normazione – che l'IVASS emana sempre più di frequente anche a partire dai Regolamenti Delegati dell'Unione Europea – soprattutto quando siano improntati ad un più ampio coinvolgimento di tutti gli amministratori.

Così, mentre è incontrovertibile il potere dell'organo amministrativo di definire «la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato», e in tal modo di modellare entro una certa misura autonomamente i rapporti al suo interno, tra componenti il comitato e altri consiglieri, al tempo stesso è però innegabile che mai i compiti degli uni possano scendere al di sotto del grado di coinvolgimento degli altri implicato dall'incarico di «assistere» (*i.e.*, secondo l'etimo latino *adsistere*, stare vicino)<sup>78</sup>. Come poco prima detto, tale coinvolgimento sembra doversi intendere particolarmente forte e perciò stesso destinato a ridurre i margini entro i quali sarà possibile circoscrivere la responsabilità ai componenti il comitato per il controllo interno e i rischi provando a dimostrare, ad esempio, che la causa dell'evento dannoso sta, per quel che qui più interessa, in una politica del governo e controllo del prodotto fondata sulle sue proposte ed indagini conoscitive, ed *ex post* rivelatasi pregiudizievole.

---

<sup>77</sup> Si esclude invece che il vincolo di solidarietà si sciogla in ipotesi di deleghe non consentite dallo statuto né dall'assemblea: v. F. BRIOLINI, *Commento sub art. 2392*, in AA.VV., *Le società per azioni*, (nt. 33), 1397, ove ulteriori riferimenti.

<sup>78</sup> Il tendenziale ruolo di assistenza all'organo amministrativo era già stato segnalato alla luce della precedente normazione secondaria da A. VICARI, (nt. 39), 43.



## 6. Un cenno finale.

Alla luce del quadro che si è andato delineando, e senza potersi addentrare in questa sede nel tema *ex professo*, merita comunque almeno un cenno la possibilità che si ponga anche *in subjecta materia* questione analoga al problema che più in generale ha riguardato l'adeguatezza degli assetti organizzativi, soprattutto a seguito dell'emanazione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza<sup>79</sup>, quello dell'attrazione/sottrazione «all'area di responsabilità nello *safe harbour* della *business judgment rule*»<sup>80</sup>, intorno al quale hanno cominciato a formarsi i primi orientamenti giurisprudenziali<sup>81</sup>.

Come è stato osservato, nei settori vigilati, tuttavia, la *business judgment rule* si presta ad «assumere il volto, del tutto nuovo, anche di criterio per l'esercizio nella discrezionalità amministrativa»<sup>82</sup>. In questa angolazione si riuscirebbe a intravedere allora una diversa prospettiva di indagine sull'applicabilità

---

<sup>79</sup> Su assetti organizzativi e *business judgement rule* dopo l'emanazione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza v. L. BENEDETTI, *L'applicabilità della business judgement rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2019, 413 ss.; V. CALANDRA BUONAUURA, *Amministratori e gestione dell'impresa nel Codice della crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, 5 ss.; V. DI CATALDO e D. ARCIDIACONO, *Decisioni organizzative, dimensioni dell'impresa e business judgement rule*, in *ivi*, 2021, I, 69 ss.; S. FORTUNATO, *Codice della Crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Riv. soc.*, 2019, 952 ss., spec. 983 ss.; C. IBBA, *Codice della crisi e codice civile*, in questa *Rivista*, 2019, 243 ss., spec. 248 ss.; R. RORDORF, *Doveri e responsabilità degli organi sociali di società alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. soc.*, 2019, 929, spec. 938; R. SACCHI, *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli*, Torino, Giappichelli, 2019, 579 ss., spec. 682 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, 253 ss., spec. 266 s. Dubbi sull'applicabilità della *business judgment rule* alle scelte organizzative sono stati espressi più di recente da M. LIBERTINI, *Principio di adeguatezza organizzativa e disciplina dell'organizzazione delle società a controllo pubblico*, in *Giur. comm.*, 2021, I, 5 ss., spec. 7, ove l'a. segnala l'esigenza che in tal caso il sindacato giudiziario sia comunque «più incisivo rispetto a quello, limitato ad ipotesi scolastiche, che potrà esercitarsi sulla scelta delle strategie e delle tattiche di mercato».

<sup>80</sup> P. MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta dalla "Proposta Rordorf" al Codice della crisi*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle procedure concorsuali*, (nt. 79), 486 s. Secondo l'a. l'adeguatezza «è un concetto fortemente relativo suscettibile di fisiologiche aree di opinabilità, per cui il giudizio negativo è fondato soltanto qualora siano violati gli elementari paradigmi che le scienze aziendali, le prassi consolidate, i principi essenziali comunemente adottati hanno nel tempo elaborato».

<sup>81</sup> Trib. Roma, sez. impr., 8 aprile 2020, in *Società*, 12/2020, 1339, nota A. BARTALENA, *Assetti organizzativi e business judgement rule*, *ivi*, 1346 ss. Trib. Roma, 15 settembre 2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>82</sup> P. MARCHETTI, *Prefazione* a S. ALVARO, E. CAPPARIELLO, V. GENTILE, E.R. IANACCONE,

della regola in occasione della valutazione della responsabilità ultima dell'organo amministrativo, *ex art. 29-bis c. ass. priv.*, quindi anche rispetto al sistema di governo societario inteso a tutto tondo (incluso il governo e controllo del prodotto) delle imprese di assicurazione, soggette ad una forte ingerenza della vigilanza prudenziale che si estende al sindacato sul loro *business model*<sup>83</sup> da parte dell'autorità di vertice di settore.

Si tratta di un governo societario proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa (art. 30, primo comma, c. ass. priv.), funzionale non (solo) «alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale», *ex art. 2086*, secondo comma, c.c.<sup>84</sup>, bensì (in primo luogo) al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva *Solvency II* (sana e prudente gestione dell'attività) e in tempi più recenti agli scopi a cui è preordinata la *IDD* che, nelle imprese di assicurazione (come negli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti), ha assunto anche le sembianze della *Product Oversight and Governance*.

---

G. MOLLO, S. NOCELLA, M. VENTORUZZO, *Business judgement rule e mercati finanziari. Efficienza economica e tutela degli investitori*, Quaderni Giuridici Consob, n. 11/2016, 3.

<sup>83</sup> Così M. SIRI, (nt. 28), 257 ss.

<sup>84</sup> È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 245, settimo comma, c. ass. priv., le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta disciplinata dallo stesso codice e che, per quanto non espressamente previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare e, dal momento della sua entrata in vigore, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.